

TABELLA B

Allegata al decreto dirigenziale interministeriale 2 dicembre 2009

TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI (In vigore dal 1° Gennaio 2010)

Con note ministeriali e commento

1. REGISTRI – RUOLI – ALBI - ELENCHI

N. Ord.	Adempimento	Modello cartaceo	Supporto informatico	Per via telematica	Note Min.	Commento
1.1	Domanda di prima iscrizione	31,00	21,00	15,00		1
1.2	Iscrizione di modifica o domanda di deposito	10,00	8,00	5,00	1	2 - 3
1.3.	Iscrizione di cancellazione	0	0	0		
1.4.	Domanda di esame	77,00	===	===		
1.5.	Conferma di iscrizione	31,00	===	===	2	4

Note Ministeriali	Commento
<p>Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firme di chi presenta personalmente la domanda o la denuncia.</p> <p>1. Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti.</p> <p>2. Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al Registro delle imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro delle attività produttive.</p>	<p>1. Rientrano in questa voce tutte le domande di iscrizione nei Registri (escluso il Registro delle imprese, per il quale vige la Tabella A), Ruoli, Albi ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio, compreso l'Albo provinciale delle imprese artigiane e l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.</p> <p>2. Rientrano in questa voce tutte le modifiche presentate in Albi, Ruoli, Registri (escluso il Registro delle imprese, per il quale vige la Tabella A) ed Elenchi, che non comportano l'accertamento dei requisiti.</p> <p>3. Nell'attesa che si completi la sperimentazione</p>

<p>Il diritto si applica anche in casi di revisione prevista da norme della sussistenza delle condizioni per rimanere iscritti in Albi, Registri, ecc.</p>	<p>della presentazione delle istanze all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con modalità informatiche e telematiche, l’ammontare del diritto di segreteria delle istanze presentate dalle società ed enti collettivi con modalità cartacee è pari a quello previsto alle denunce su supporto informatico digitale di cui alle Voci 1.1 e 3.1. della Tabella A.</p> <p>Per le imprese individuali e soggetti solo REA, l’ammontare del diritto di segreteria che deve essere corrisposto è quello previsto alle Voci 4 e 5 della Tabella A (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p> <p>4. Non viene più previsto che tale diritto venga applicato anche alle denunce di inizio attività (DIA), di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990 (impiantisti, autoriparatori, ecc.), in quanto per tali attività è ora previsto un diritto aggiuntivo.</p> <p>5. Tale diritto va applicato ad ogni revisione finalizzata alla permanenza in Ruoli, Albi ed Elenchi e prescritta dalle relative norme e che comporti una istruttoria da parte dell’ufficio camerale (Nota del Ministero delle attività produttive del 25 ottobre 2004, Prot. 557845).</p>
---	---

2. LICENZE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
2.1	Domanda di rilascio	155,00		
2.2	Domanda di modifica	77,00	3	

Note Ministeriali	Commento
3. Il diritto si applica alle modifiche che comportano l’accertamento dei requisiti.	

3. CERTIFICATI E VISURE

RICHIESTA ALLO SPORTELLO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
3.1	Certificato ordinario	5,00	4	1 – 2 3 – 4 - 5

3.1.1	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	5,00		
3.2	Visura ordinaria	3,00	5	
3.3	Visura speciale	8,00		
3.4	Certificato di origine	5,00		

RICHIESTA DA TERMINALE REMOTO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
3.5	Certificato ordinario	2,00	4 - 6	1 - 2 3 - 4 - 5
3.5.1	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	2,00		
3.5.2	Visura ordinaria	1,00		

Note Ministeriali	Commento
<p>4. Il diritto si applica anche per il rilascio delle ricevute, ancorché frazionate, di cui al D.M. 28 dicembre 2006, art. 4, comma 2, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.</p> <p>5. Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerale, o che comportano istruttoria o ricerche esterne.</p> <p>6. Il diritto si applica per ogni ricevuta/nominativo come precisato dal comma 3, dell'art. 4, del D.M. 28 dicembre 2006, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.</p>	<p>1. I certificati e le visure possono essere richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allo sportello camerale (Voci; 3.1 – 3.4); b) da terminale remoto (Voce 3.5). <p>Nel primo modo la richiesta viene fatta direttamente agli sportelli camerale aperti al pubblico.</p> <p>Nel secondo modo la richiesta avviene da terminale remoto, collegato al sistema informativo delle Camere di Commercio, messo a disposizione dalla Camera di Commercio presso particolari postazioni ritenute idonee e facilmente raggiungibili dagli utenti (Uffici comunali, Comunità montane, Associazioni di categoria, ecc).</p> <p>2. Le note 4 e 6 sono state aggiunte dal D.M. 29 agosto 2007, in vigore dal 12 settembre 2007.</p> <p>3. Si riporta il testo dell'art. 4 del D.M. 28 dicembre 2006:</p> <p>“Art. 4. - Verifica documentale delle denunce e certificazione delle uve DO e IGT</p> <p>1. Fatte salve le competenze dei soggetti autorizzati a svolgere, l'attività di controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), ai sensi della normativa vigente in materia, la competente Camera di commercio, previa verifica documentale della rispondenza dei dati contenuti nella denuncia ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione rilascia al conduttore anche per via telematica, entro trenta giorni dal termine di cui all'art. 3, comma 1, oppure entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 4, la ricevuta prevista dall'art. 16 della legge n. 164/1992, redatta su modello conforme all'allegato 2 del presente decreto.</p> <p>2. In caso di riparto delle uve tra il conduttore ed altri aventi diritto nell'ambito aziendale, oppure nel</p>

caso che il conduttore abbia ceduto o intenda cedere a terzi l'uva denunciata, la Camera di commercio, su richiesta del conduttore, provvede a frazionare la ricevuta in due o più ricevute, conformemente allo schema del citato allegato 2, tenendo conto delle indicazioni fornite dal conduttore medesimo nell'apposito quadro della denuncia.

3. I conduttori o gli aventi diritto che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi, devono trasferire ai predetti organismi le ricevute ad essi rilasciate dalla competente Camera di commercio. Gli stessi conduttori possono altresì delegare l'organismo associativo di appartenenza a ritirare le relative ricevute. Limitatamente alle uve IGT, la competente Camera di commercio può rilasciare al predetto organismo associativo un'unica ricevuta, riferita alla denuncia riepilogativa delle produzioni degli associati di cui all'art. 3, comma 3.”

4. In questa voce sono ricompresi anche:

- a) **il rilascio e il rinnovo delle tessere personali di riconoscimento** previste per gli iscritti in taluni Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio (Cfr. Circ. MICA n. 3053/C del 4 dicembre 1984);
- b) **il rilascio della ricevuta di produzione delle uve per i vini di denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica** (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005);
- c) **il rilascio delle ricevute, ancorchè frazionate, delle denunce delle uve** (D.M. 28 dicembre 2006, art. 4, comma 2);
- d) **per ogni ricevuta/nominativo** rilasciata ai sensi del comma 3, dell'art. 4, del D.M. 28 dicembre 2006.

5. Con il **decreto dirigenziale 2 dicembre 2009** è stato chiarito che gli importi dei diritti di segreteria di cui ai punti 3.1 si applicano anche alle ricevute, ancorchè frazionate, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 28 dicembre 2006, da sportello telematico, mentre la voce 3.5 non trova in questo caso applicazione.

4. ALTRI ATTI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
4.1	Copie di atti		7	
4.1.1	<i>Archivio cartaceo</i> – Diritto di richiesta	5,00		
	Archivio cartaceo – Diritto per ogni pagina	0.10		

4.1.2	Archivio ottico – Diritto di richiesta	8,00		
	Archivio ottico – Per ogni pagina	0.50		
4.2	Vidimazione, rinnovo licenze	10,00		
4.3	Elenchi semplici – Diritto di richiesta	10,00		1
	Elenchi semplici – Per ogni nominativo	0.10		

Note Ministeriali	Commento
7. Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerali.	1. Per quanto concerne la richiesta di elenchi relativi a più Province , si deve tener presente che il pagamento del diritto di richiesta deve essere applicato per ciascuna Provincia (Si veda la Circolare del MICA n. 3097/C del 10 gennaio 1986).

5. ALTRI ADEMPIMENTI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
5	Autenticazione copie di atti	3,00		1

Note Ministeriali	Commento
	1. Tale diritto non è previsto per gli eventuali documenti da autenticare presso il Registro delle imprese.

6. ATTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
6	Atti non compresi nelle voci precedenti	3,00	8	1 - 2 - 3

Note Ministeriali	Commento
8. Il diritto si applica alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 6, del D.M. 28 dicembre 2006, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.	<p>1. La Nota 8 è stata aggiunta con il D.M. 29 agosto 2007, in vigore dal 12 settembre 2007.</p> <p>2. Si riporta il testo dell'art. 6, del D.M. 28 dicembre 2006: “Art. 6. - Adempimenti successivi dei produttori e degli enti ed organismi preposti alla gestione dei dati produttivi, alla certificazione ed ai controlli. 1. I conduttori o gli aventi diritto, ovvero gli</p>

elaboratori di prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT, nonché le cantine sociali o gli altri organismi associativi, sono tenuti a conservare agli atti documentali le ricevute DO e IGT per almeno cinque anni.

2. In caso di riclassificazione di partite di prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 164/1992, i produttori di cui al comma 1 sono tenuti ad effettuare le relative comunicazioni all'Ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ed alla competente Camera di commercio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri, utilizzando il modello conforme all'allegato 3.

3. I produttori, di cui al comma 1, sono altresì tenuti ad effettuare, utilizzando il modello conforme all'allegato 3, le comunicazioni relative all'assemblaggio di partite di vino già certificate con la DO ed appartenenti alla medesima annata, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri. In tal caso gli stessi produttori devono altresì trasmettere agli Organismi di cui al comma 2, entro sette giorni dalla predetta annotazione nei registri, apposita autocertificazione sottoscritta dall'enologo di cui alla legge n. 129/1991- o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consenta l'effettuazione delle determinazioni analitiche di seguito indicate - responsabile del processo di assemblaggio che attesti la conformità della partita DO risultante dall'assemblaggio, identificata con il relativo numero di lotto ai sensi del decreto legislativo n. 109/1992, ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. I medesimi produttori devono inoltre conservare agli atti documentali per almeno cinque anni copia conforme dei certificati di idoneità di cui al decreto ministeriale 25 luglio 2003 richiamato nelle premesse, relativi alle partite di provenienza.

4. La competente Camera di commercio provvede, entro quindici giorni dal recepimento delle comunicazioni di cui ai comma 2 e 3, ad immettere i relativi dati nel SIAN e nel sistema informativo della relativa regione o provincia autonoma, a titolo di aggiornamento dei dati di cui all'art. 5 del presente decreto. La competente Camera di commercio è altresì tenuta ad immettere nei predetti sistemi informativi i dati relativi al declassamento di partite DO all'uopo comunicati dal competente Ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.”

3. A titolo esemplificativo, rientrano in questa voce:

- il visto su fatture per l'estero;
- le dichiarazioni di congruità dei prezzi su fatture per l'estero;
- l'assegnazione del “Numero meccanografico” agli operatori del commercio con l'estero;
- il rilascio delle ricevute relative alla

	<p>denuncia di produzione delle uve destinate alla produzione di vini DOC e DOCG;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il nulla-osta per l'esportazione occasionale di prodotti ortofrutticoli; • le richieste di iscrizione in Albi e Registri per i quali la Camera di Commercio svolge la sola funzione di istruttoria (es. Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli, tenuto dall'I.C.E.); • le comunicazioni relative alla riclassificazione di partite di prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT, da effettuare alle Camere di Commercio (art. 6, comma 2, D.M. 28 dicembre 2006); • le comunicazioni relative all'assemblaggio di partite di vino già certificate con la DO ed appartenenti alla medesima annata, da effettuare alla Camera di Commercio (art. 6, comma 3, D.M. 28 dicembre 2006).
--	--

7. REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
7	<i>Allo sportello camerale</i>		9	1
7.1	Visura esito ricerca	2,00		
7.2	Certificato esito ricerca	5,00		
7.3	Elenco per parametri – Richiesta Elenco	114,00	11	
	Elenco per parametri – Costo a posizione estratta	0,09		
7.4	Cancellazione	8,00	10	2
7.5	Elenco integrale nazionale mensile	3.409,00	11-12	4 - 5
7.6	Elenco integrale provinciale mensile		11-12-14	
7.6.1	- Classe A	114,00		
7.6.2	- Classe B	68,00		
7.6.3	- Classe C	34,00		
	<i>Al terminale remoto / distributori</i>			
7.7	Visura effetti	0,05	13	
7.8	Ricerca anagrafica	0,02	13	
7.9	Elenco per parametri – Richiesta	52,00	11-13	4 - 5
	Elenco per parametri – Costo a posizione estratta	0,03		
7.10	Elenco integrale nazionale mensile	1.549,00	11-12-13	
7.11	Elenco integrale provinciale mensile		11-12 13-14	
7.11.1	- Classe A	52,00		

7.11.2	- Classe B	31,00		
7.11.3	- Classe C	15,00		
	<i>Sportello telematico</i>			3
7.12	Visura effetti	0,50	13	
7.13	Ricerca anagrafica	0,20	13	

Note Ministeriali	Commento
<p>9. La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal Registro pubblico è subordinata alla verifica nel Registro informatico dell'elenco stesso (artt. 12 e 13 del Reg. n. 316/2000). Negli elenchi deve risultare la data di estrazione. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati.</p> <p>10. L'importo del diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e aggiornato ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, così come modificato dall'art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 235. Il diritto si applica anche alle istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 2, dell'art. 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, così come modificato dall'art. 2, della legge 18 agosto 2000, n. 235. Il diritto si applica anche alle istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, così come modificato dall'art. 3 della legge 18 agosto 2000, n. 235.</p>	<p>1. Il Registro Informatico dei protesti cambiari istituito con Legge n. 480/1995 e regolamentato dal D.M. n. 316/2000 è affidato alle Camere di Commercio che pubblicano gli elenchi mensili contenenti gli effetti protestati inviati dagli ufficiali levatori. La pubblicazione ha luogo nei dieci giorni successivi alla data della loro ricezione da parte della Camera di Commercio. La permanenza nel Registro Informatico dei protesti è di 5 anni dalla data di inserimento degli stessi, salvi i casi di cancellazione su domanda. La consultazione dei protesti pubblicati, tramite i terminali della sede camerale o quelli collegati a Infocamere, avviene mediante il rilascio di visure riferite alla denominazione del protestato o di certificati di "esistenza /non esistenza protesti".</p> <p>2. Con la legge 18 agosto 2000 n. 235 sono state approvate nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti di cambiali, tratte accettate, pagherò:</p> <ol style="list-style-type: none"> con istanza al Presidente della Camera di Commercio il debitore, che entro i 12 mesi della levata del protesto esegua il pagamento della cambiale, ha diritto alla cancellazione del proprio nome dal registro informatico; il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine può chiedere solo l'annotazione del fatto sul citato registro informatico; istanza analoga a quella del punto a) può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto a proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata dei protesti o dalle aziende di credito; chi ha subito un protesto di cambiale o di assegno può rivolgersi al Tribunale di competenza per ottenere la riabilitazione a condizione che decorso un anno dalla data del protesto di riferimento non ne siano stati levati altri. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto <p>Nel termine di 20 giorni il Responsabile Dirigente</p>

<p>11. Elenchi estratti ai sensi del comma 5, art. 12 del D.M. n. 316/2000. L'importo del diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.</p> <p>12. Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.</p> <p>13. I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il sistema informatico delle Camere di Commercio e non comprendono i costi per il servizio telematico.</p> <p>14. Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (Calesse A = oltre 1 milione) – (Classe B = inferiore a 1 milione, ma superiore a 0,3 milioni) – (Classe C = inferiore a 0,3 milioni).</p>	<p>dell'Ufficio Protesti della Camera di Commercio provvede all'istanza dando comunicazione dell'esito al richiedente. In caso di reiezione della domanda l'interessato può fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Giudice di pace) del luogo di residenza.</p> <p>3. A decorrere dal 1° marzo 2007, debbutano due nuovi diritti per la consultazione del Registro Informatico dei Protesti con il sistema Telemaco: la visura effetti e la ricerca anagrafica.</p> <p>4. Si riporta il comma 5, dell'art. 12, del D.M. n. 316/2000: "5. E' consentito altresì estrarre: a) elenchi di protesti e rifiuti di pagamento selezionati in base ad altri parametri di ricerca, tra cui, in ogni caso, quelli indicati nell'articolo 5, comma 4, lettere b), e) e g), e nell'articolo 7, comma 3, secondo periodo; b) elenchi integrali delle iscrizioni eseguite nel registro informatico nei quindici giorni precedenti a quello della consultazione; c) copie integrali della pagina elettronica delle variazioni dei dati prevista dall'articolo 10".</p> <p>5. Sulla base di quanto previsto dall'art. 12 del D.M. n. 316/2000, che consente di estrarre elenchi integrali delle iscrizioni effettuate nel registro informatico dei protesti nei 30 giorni precedenti quello della richiesta, il sistema delle Camere di Commercio mette a disposizione degli utenti un nuovo servizio. A partire dal 1° novembre 2001 è possibile richiedere a cadenza fissa, entro il giorno 5 di ogni mese, l'elenco delle iscrizioni nel registro informatico dei protesti effettuate nel mese precedente, sia a livello provinciale che a livello nazionale. Sono inoltre disponibili, a richiesta, apposite elaborazioni su elenchi arretrati. I dati saranno distribuiti su CD-rom, dietro sottoscrizione di abbonamenti annuali che potranno partire da qualunque mese dell'anno.</p>
--	---

8. BREVETTI E MARCHI E ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE (15)

ALLO SPORTELLO CAMERALE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
8.1	Domanda di deposito			

8.1.1	- con modello cartaceo	40,00		
8.2	Visura di deposito	4,00		
8.3	Visura cumulativa marchi	2,00		
8.4	Visura cumulativa brevetti	2,00		
8.5	Copia atti da archivio ottico	6,00		
8.6	Ricerca anagrafica non seguita da prospetto	1,00		
8.7	Deposito di trascrizioni o seguiti			
8.7.1	- con modello cartaceo	10,00		

DA SPORTELLLO TELEMATICO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
8.8	Domanda di deposito	15,00		2
8.9	Deposito di trascrizioni o seguiti	5,00		
8.10	Visura di deposito	2,00		
8.11	Visura cumulativa marchi	1,00		
8.12	Visura cumulativa brevetti	1,00		
8.13	Copia atti da archivio ottico	3,50		
8.14	Ricerca anagrafica non seguita da prospetto	0,60		

DA TERMINALE REMOTO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
8.15	Domanda di deposito	15,00		
8.16	Deposito di trascrizioni o seguiti	5,00		
8.17	Visura di deposito	0,45		
8.18	Visura cumulativa marchi	0,30		
8.19	Visura cumulativa brevetti	0,30		
8.20	Copia atti da archivio ottico	0,85		
8.21	Ricerca anagrafica non seguita da prospetto	0,10		

Note Ministeriali	Commento
<p>15. Per “altri titoli di proprietà industriali” si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deposito di traduzione di brevetti europei; - nuove varietà vegetali; - certificati complementari di protezione; - certificati complementari per i fitofarmaci; - topografie a semiconduttori; - marchi internazionali. 	<p>1. La Voce 8 è stata così modificata con il D.M. 12 luglio 2006, in vigore dal 26 luglio 2006.</p> <p>2. Viene per la prima volta previsto, oltre al deposito cartaceo, il deposito su supporto informatico o per via telematica delle domande di deposito di un brevetto.</p> <p>Si ricorda che con il decreto del Ministro delle</p>

	<p>attività produttive del 10 aprile 2006 e' stato disciplinato il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa.</p> <p>Dal 1 giugno 2006, con l'entrata in vigore di questo decreto, è possibile inviare telematicamente le domande per brevetti, modelli e marchi.</p> <p>Con il Decreto ministeriale 24 ottobre 2008 tale sistema è stato allargato, a partire dal 1 dicembre 2008, alle istanze successive al deposito (es. annotazioni, trascrizioni, istanze varie).</p> <p>In tal modo è possibile inviare domande e istanze successive direttamente dalla propria postazione tramite collegamento internet al sito "WebTelemaco" con l'utilizzo della firma digitale senza più la necessità di recarsi personalmente agli sportelli della Camera di Commercio.</p>
--	---

9. ALBO COOPERATIVE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
9	Domanda di prima iscrizione		16	1 - 2
9.1.	- <i>su supporto informatico o per via telematica</i>	40,00		

Note Ministeriali	Commento
<p>16. Il diritto è comunque dovuto anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto.</p>	<p>1. Il diritto è comunque dovuto anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto (per cui il presente importo si aggiungerà a quello relativo agli altri adempimenti).</p> <p>2. Si ricorda che con il D.M. 23 Giugno 2004 il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) ha istituito l' Albo Nazionale delle Società Cooperative. L'Albo, che sostituisce i Registri prefettizi e lo Schedario generale della cooperazione, è tenuto dallo stesso Ministero e viene gestito con modalità telematiche dalle Camere di Commercio.</p> <p>La domanda di iscrizione all'Albo deve avvenire esclusivamente per via informatica, utilizzando i programmi Fedra (per la compilazione), Dike (per l'apposizione della firma digitale) e il servizio Telemaco (per l'invio telematico). Per qualsiasi tipo di pratica (nuova iscrizione, modifica o deposito bilanci) occorre utilizzare sempre l'apposito Modulo C17 Albo Cooperative. Tale modulo deve essere allegato: - al Modulo S1, per una nuova iscrizione; - al Modulo S2, per eventuali modifiche;</p>

	- al Modulo B, per il deposito bilanci annuale. Il Modulo C17 deve essere compilato a nome di un legale rappresentante della cooperativa e firmato digitalmente attraverso la smart card.
--	--

10. DOMANDA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
10	Domanda di arbitrato e conciliazione (*)	30,00	17	1 - 2 - 3

Note Ministeriali	Commento
<p>17. Tale diritto non è richiesto quando una delle parti sia un consumatore, quando il tentativo di conciliazione sia previsto per legge e quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta. L'importo di tale diritto è stabilito ai sensi del D.M. 22 luglio 2004, n. 223.</p>	<p>(*) Le Camere di commercio offrono servizi per risolvere rapidamente i problemi che possono insorgere tra consumatori e imprese. In caso di controversie è possibile tentare una soluzione alternativa a quella giudiziale, ricorrendo al servizio di arbitrato e conciliazione e risparmiando sui tempi e i costi della giustizia ordinaria. La composizione delle controversie presenta infatti caratteri di maggiore elasticità, non essendo soggetta ai vincoli formali e burocratici richiesti dal sistema giudiziale. L'arbitrato permette di affidare ad un terzo o ad un collegio, al posto del giudice, la decisione della controversia insorta tra imprenditori o tra imprenditori e consumatori. Nel caso di arbitrato presso le Camere di Commercio le parti, nella gestione della procedura relativa, si obbligano a rispettare i regolamenti dell'ente camerale. La conciliazione è uno strumento di risoluzione delle controversie tra imprese o tra imprese e consumatori per arrivare ad un'amichevole composizione dei contrasti insorti. Le parti possono trovare di comune accordo una soluzione che ponga fine alla lite, con l'aiuto di un terzo neutrale ed imparziale.</p> <p>1. Tali "domande" sono relative a tutte le domande di conciliazione che le singole Camere di Commercio sono competenti ad accettare e non solo quelle che rientrano nella competenza del diritto societario. Tale diritto sostituisce le spese di avvio che sono state considerate sulla base del tariffario unico di conciliazione adottato dalle Camere di Commercio fino all'emanazione del D.M. 29 novembre 2004 (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p> <p>2. In merito all'arbitrato, il diritto di cui alla Voce 10 è quello relativo al deposito al Registro delle imprese delle domande connesse a controversie rientranti nell'ambito della riforma del diritto societario;</p>

	<p>adempimento introdotto dall'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p> <p>3. Nei casi di servizi di conciliazione gestiti attraverso le aziende speciali, le unioni regionali e le associazioni interprofessionali deve essere applicato il D.M. 22 luglio 2004, n. 223, essendo il D.M. 29 novembre 2004 relativo a registri, elenchi, albi e ruoli gestiti dalle Camere di Commercio. Pertanto in tali casi l'utente dovrà, al momento della presentazione della domanda, versare le spese di avvio e, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, dovrà corrispondere le spese di conciliazione. L'altra parte è tenuta a versare le spese di avvio e le spese di conciliazione prima dell'incontro.</p> <p>Sia le spese di avvio che le spese di conciliazione dovranno essere fatturate e quindi assoggettate ad IVA (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p>
--	--

11. TACHIGRAFO DIGITALE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
11	Tachigrafo digitale (*)			1
11.1	Autorizzazione centri tecnici			
11.1.1	Prima autorizzazione	370,00		
11.1.2	Autorizzazioni successive	260,00		
11.1.3	Rinnovo annuale autorizzazione	185,00		
11.2	Carta tachigrafica (**)			
11.2.1	Rilascio carta tachigrafica	37,00		
11.2.2	Rinnovo carta tachigrafica	37,00		
11.2.3	Sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa	17,00	18	2
11.2.4	Sostituzione di carta tachigrafica per altre cause	37,00		

Note Ministeriali	Commento
	<p>(*) Il cronotachigrafo è un dispositivo di controllo dei tempi di guida, delle distanze percorse e della velocità sostenuta installato sugli autoveicoli immatricolati in uno stato membro dell'Unione e adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci.</p> <p>La normativa comunitaria nel settore del trasporto su strada, il Regolamento CEE 3820/85, e quella nazionale, l'art. 179 del Codice della Strada, prevedono in particolare che debbano essere equipaggiati di cronotachigrafo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli autoveicoli adibiti al trasporto viaggiatori, atti a trasportare più di 9 persone, incluso il conducente;

<p>18. Tale diritto non è applicato se la richiesta di sostituzione viene presentata entro sei mesi dal rilascio della carta tachigrafa.</p>	<p>- gli autoveicoli adibiti al trasporto merci, di massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg.</p> <p>Il tachigrafo digitale è un dispositivo elettronico, installato a bordo dei veicoli commerciali (camion, pullman e autocarri) che, grazie ad un sensore di movimento, rileva e registra su memoria digitale alcune informazioni relative alle caratteristiche ed all'utilizzo dell'automezzo: in particolare i tempi di guida e di riposo del conducente, la velocità di marcia sostenuta e le distanze percorse nonché eventuali anomalie di funzionamento e guasti, allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro, la sicurezza stradale e favorire altresì una più equa concorrenza nel settore dei trasporti su strada.</p> <p>(**) La carta tachigrafica è il dispositivo che permette l'utilizzo del tachigrafo digitale e la identificazione del soggetto che interagisce con esso. Le carte tachigrafiche sono di quattro diverse tipologie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. carta del conducente, 2. carta dell'officina, 3. carta dell'azienda, 4. carta di controllo. <p>La carta tachigrafica viene rilasciata dalla Camera di Commercio del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza abituale (per almeno 185 giorni l'anno) o la sua sede.</p> <p>1. Tale Voce è stata aggiunta dal D.M. 29 luglio 2005, pubblicato nella G.U. n. 180 del 4 agosto 2005 – In vigore dal 5 agosto 2005.</p> <p>2. L'importo relativo alla voce 11.2.3 e la nota 18 sono stati introdotti dal decreto 2 dicembre 2009 (in vigore dal 1° gennaio 2010). La modifica apportata alla Voce 11.2.3 riguarda l'introduzione del diritto di segreteria relativo alla sostituzione della carta tachigrafa per difetto della stessa. Mentre in precedenza non era, infatti, previsto alcun diritto di segreteria, ora viene previsto questo nuovo diritto di segreteria di 17,00 euro. Nella relativa nota si stabilisce che, tuttavia, tale importo non va applicato se la richiesta di sostituzione viene presentata entro sei mesi dal rilascio della carta tachigrafa.</p>
--	--